

Scheda n. 14

Guida per il perfezionamento continuo: certificati di prova

Tempo richiesto: 20'

Questa scheda pone in evidenza i difetti che si verificano, per mancanza di informazioni o per errori, nella lettera di richiesta per l'esecuzione delle prove, che in alcuni casi rendono incompleti o mal definiti i contenuti dei certificati ufficiali delle prove stesse.

Il perfezionamento continuo che vi si propone è rappresentato dal metodo di lavoro: un nostro incaricato metterà in evidenza, attraverso la lettera di accompagnamento (che la nostra segreteria invia assieme ai certificati), gli eventuali difetti riscontrati, segnalandoli attraverso il numero di riferimento corrispondente ai paragrafi della scheda; in tal modo i difetti potranno essere evitati nelle richieste successive, migliorandole.

Il nuovo DM 14/01/09, entrato in vigore a Luglio 2009, impone che i certificati di prova rilasciati dai laboratori ufficiali, presentino dei contenuti sostanziali obbligatori. Lo stesso decreto impone numerose regole circa le modalità di prelievo e la presentazione delle domande per l'esecuzione delle prove al laboratorio ufficiale.

Si elencano di seguito le caratteristiche basilari con alcune informazioni utili.

1. **Richiesta** al laboratorio per l'esecuzione delle prove
In particolare, la richiesta deve essere **sottoscritta** dal Direttore dei Lavori (a).
[Cliccando qui](#) è possibile visualizzare un fac-simile del modulo di richiesta prove.
2. **Numero** dei prelievi
Prelievi in numero insufficiente per il calcolo della **classe**.
Consultare le schede n. 8 e n. 9 relative ai controlli tipo A e tipo B.
3. **Scadenza** dei provini
I provini devono essere compressi a **28gg** di maturazione; possono essere tollerate un paio di settimane di ritardo, ma oltre tale limite i provini non possono più essere utilizzati per il calcolo delle classi di resistenza.
Consultare le schede n. 8 e n. 9 relative ai controlli tipo A e tipo B.
4. **Data di confezionamento** dei provini
Se la data di confezionamento non è indicata, non è possibile calcolare la maturità dei provini.
5. **Identificazione** dei prelievi
I prelievi devono essere chiaramente identificati.
6. **Numero** dei cubetti
Devono essere presenti **due cubetti** per ogni serie.

7. **Modalità di prelievo**
I provini devono essere prelevati dal Direttore dei Lavori o da persona di sua fiducia da lui incaricata, al momento della posa in opera nei casseri. Si ricorda che il prelievo del DL, per essere valido, non deve essere concordato né con l'impresa né col fornitore ma esclusivamente con il laboratorio che esegue la prova. In pratica, deve essere impedito che tale prelievo possa essere influenzato dalla controparte e che possa essere prevedibile. Sul certificato, su richiesta del DL, può essere indicata la modalità di prelievo in riferimento agli accorgimenti sopra citati.
8. **Classe di resistenza**
La dichiarazione della classe di resistenza non è obbligatoria, ma completa e dà autonomia al certificato. La classe reale deriva dai risultati delle compressioni.
9. **Risultati delle compressioni**
I risultati servono per calcolare la classe di resistenza; possono esservi classi di resistenza insufficienti anche in presenza di risultati mediamente sufficienti. In particolare, risultati troppo elevati fanno pensare a provini non realmente rispondenti all'opera, mentre risultati troppo bassi sono pericolosi. Attenzione anche alle dispersioni tra i prelievi, alle dispersioni tra i risultati dei singoli provini, ai valori minimi di ciascun prelievo ecc.
10. **Modalità di consegna al laboratorio**
Il laboratorio indica nel certificato la modalità di consegna:
 - provini consegnati al laboratorio
 - provini consegnati dal DL
 - provini ritirati in cantiere
 - provini prelevati dal laboratorio
11. **Modalità di stagionatura**
La stagionatura deve avvenire a 20° con umidità maggiore o uguale al 95% (b)
12. **Cubierte impiegate**
Le cubiere devono essere precise e indeformabili; se i provini sono deformati o con dimensioni incompatibili, il laboratorio è obbligato a rettificarli e spianarli.
13. **Identificazione dell'opera**
Deve essere indicato il titolo dell'opera, la posizione, il piano ecc.
14. **Rintracciabilità del campione**
Bisogna essere in grado di identificare in che posizione dell'opera è stato eseguito il prelievo, indicando la posizione specifica a cui il prelievo si riferisce.
15. **Provini fuori tolleranza dimensionale**
Sono ammessi scostamenti entro il 2% dalle dimensioni indicate dalla norma.

Per quanto riguarda gli acciai:

16. **Numero** delle barre
Il campione di acciai d'armatura deve essere costituito da **tre** barre per ogni diametro.
17. **Provenienza** delle barre
La terna di ferri deve provenire dalla stessa **acciaieria**.
18. **Identificazione** del campione
Il campione deve essere chiaramente identificato, così come l'opera e il lotto di fornitura.
19. **Produttore** non presente
L'acciaio non può essere utilizzato.

Inoltre:

20. Il **laboratorio prove** deve essere tra quelli di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, deve garantire la qualità del prelievo e dell'esecuzione delle prove.

◆ NOTE

(a) *Si pone in particolare evidenza il significato ed il valore **giuridico** della lettera di richiesta per l'esecuzione delle prove e della necessità che questa sia firmata dal Direttore dei Lavori. La lettera di richiesta è un documento **pubblico** che viene conservato per 30 anni, come il certificato delle prove. Il valore della **firma** del DL è fondamentale per dar luogo al certificato ufficiale. Senza la firma del DL, il laboratorio ufficiale non deve emettere il certificato, ma soltanto un rapporto di prova che non è valido per il collaudo.*

*Con la firma sulla lettera di richiesta, il Direttore dei Lavori garantisce pubblicamente a tutti i soggetti interessati (committente, collaudatore, acquirenti ecc) e allo Stato che i prelievi sono stati eseguiti secondo le **modalità** previste dai decreti vigenti, compresa la sua **presenza** ai prelievi e la certezza che questi non possano essere stati organizzati dalle controparti al di fuori del proprio controllo. Quindi il valore della firma è rilevante proprio per le **garanzie** che rappresenta.*

Ovviamente tali dichiarazioni devono corrispondere a verità.

(b) *Tali dichiarazioni possono essere riportate sui certificati, su richiesta scritta.*